



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 8 aprile 2026

Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot. n. **5060**.11/2026 GDA

Oggetto: **Legge PMI - Obbligo per il datore di lavoro di consegnare ai lavoratori in “modalità agile” l’informativa scritta sulla sicurezza. In caso di inadempimento previste sanzioni penali.**

La legge 11 marzo 2026, n. 34, *Legge annuale sulle piccole e medie imprese*, all’art. 11 (**Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile**), ha introdotto, nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), all’art. 3, un nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale  
*“Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.*

**È rimesso dunque alla responsabilità del datore di lavoro, in relazione ai rapporti con il personale che presta la propria attività in modalità di lavoro agile, l’obbligo di consegnare ai dipendenti ed equiparati, nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.**

In tal modo il datore di lavoro potrà adempiere, in relazione ai rapporti di lavoro in cui l’attività lavorativa è prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella propria disponibilità giuridica, tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali.

**In relazione a tale nuova previsione, la legge dispone l’estensione della sanzione già prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c), del “TU sulla salute e sicurezza sul lavoro” in caso di mancata informazione ai lavoratori circa i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale ed i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, anche alla violazione del nuovo obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7-bis.**

**Tale violazione, lo ricordiamo, comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.**

In realtà, la previsione normativa inerente l'obbligo di fornire al lavoratore in modalità agile l'informativa sulla sicurezza era già presente nelle disposizioni di cui all'art. 22 della legge n. 81/2017 ("Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"), laddove afferma che *"Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro"*.

L'art. 22 prevedeva pure l'obbligo per il lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

L'inserimento di tale principio nel Testo Unico sulla salute e sicurezza conferisce però alla disposizione un peso sistematico, che la previsione della legge n. 81/2017 non possedeva.

Inoltre, la norma contiene un espresso riferimento agli obblighi di sicurezza connessi all'utilizzo dei videoterminali, anch'essi assolti con l'informativa.

Infine, e si tratta forse della novità di maggiore impatto pratico, per l'inadempimento dell'obbligo informativo, sinora privo di specifica sanzione, sono introdotte pene particolarmente severe, mediante l'estensione della sanzione penale già prevista dall'art. 55, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008.

**Le imprese dovranno dunque prestare particolare attenzione all'adempimento dell'obbligo informativo nella sua interezza: non sarà sufficiente la mera predisposizione dell'informativa, occorrerà garantirne l'effettiva consegna sia al lavoratore interessato sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e conservare prove documentali di tale adempimento.**

**Le aziende dovranno pertanto implementare sistemi di tracciabilità della consegna dell'informativa, al fine di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligo e di sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie, ora di natura penale, connesse alla sua violazione.**

**Sul piano contenutistico, peraltro, l'informativa dovrà essere redatta con il livello di specificità richiesto dalla norma, individuando tanto i rischi generali quanto quelli specifici connessi alla modalità agile, con particolare riguardo ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali.**

In conclusione, l'introduzione di una sanzione penale per il mancato adempimento dell'obbligo informativo impone alle imprese un attento presidio organizzativo, tanto nella redazione dei contenuti dell'informativa, quanto nella tracciabilità della sua consegna.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

